



COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA

Sigla)
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C./C.C.
40 DEL 30.09.2014
[Signature]

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI DI NATURA
ASSISTENZIALE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28 giugno 2007
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30.09.2014

INDICE

CAPO I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 – Finalità degli interventi**
- Art. 3 – Destinatari**
- Art. 4 – Elementi determinanti lo stato di bisogno**
- Art. 5 – Interventi e prestazioni**
- Art. 6 – Rapporti con il Terzo Settore**

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 7 - Criteri di calcolo della situazione economica equivalente**
- Art. 8 - Composizione del nucleo familiare**
- Art. 9 - Indicatore della situazione reddituale**
- Art. 10 - Indicatore della situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare**
- Art. 11 – Scala di equivalenza**

CAPO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

- Art. 12 – Tipologia degli interventi di sostegno economico**
- Art. 13 - Assistenza economica continuativa**
- Art. 14 - Assistenza economica temporanea**
- Art. 15 - Interventi economici straordinari**
- Art. 16 - Modalità di presentazione della domanda**
- Art. 17 - Istruttoria della domanda**
- Art. 18 - Casi particolari**
- Art. 19 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti**

CAPO IV

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

- Art. 20 – Inserimento delle persone in stato di bisogno in strutture protette - Definizione**
- Art. 21 - Destinatari e condizioni di ammissibilità**
- Art. 22 - Retta a carico dell'assistito**
- Art. 23 - Accertamento della situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti**

Art. 24 – Capacità contributiva dei familiari civilmente obbligati

Art. 25 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 26 - Istruttoria della domanda

Art. 27 – Recupero e riverse

Art. 28 – Casi particolari

CAPO V

RIMBORSO SPESE SANITARIE ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA

Art. 29 - Definizione di spese sanitarie

Art. 30 - Destinatari

Art. 31 – Contribuzione della spesa

Art. 32 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 33 – Istruttoria della domanda

Art. 34 - Casi particolari

CAPO VI

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Art. 35 – Destinatari

Art. 36 – Modalità di erogazione del servizio

Art. 37 – Contribuzione della spesa

Art. 38 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 39 – Cessazione/sospensione del servizio

CAPO VII

SERVIZIO DI TRASPORTO

Art. 40 – Oggetto del servizio

Art. 41 – Destinatari del Servizio

Art. 42 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

Art. 43 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 44 - Casi particolari

Art. 45 – Modalità di affidamento del servizio

CAPO VIII

RIMBORSO SPESE FREQUENZA ASILO NIDO ED ALTRI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Art. 46 – Interventi economici per servizi scolastici ed educativi

Art. 47 – Integrazione rette asilo nido

Art. 48 - Destinatari

Art. 49 - Contribuzione della spesa

Art. 50 – Mensa, trasporto scolastico e servizio del centro socio educativo

Art. 51 – Destinatari

- Art. 52 - Contribuzione della spesa**
- Art. 53 – Modalità di presentazione della domanda**
- Art. 54 – Istruttoria della domanda**
- Art. 55 - Casi particolari**

CAPO IX

INTERVENTI PER FACILITARE L'INSERIMENTO OCCUPAZIONALE

- Art. 56 - Interventi per facilitare l'inserimento occupazionale**

CAPO X

INTERVENTI PER FACILITARE LA RICERCA DI ALLOGGI E SUPERARE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

- Art. 57 - Interventi per facilitare la ricerca di alloggi**

CAPO X bis

INTERVENTI IN MATERIA TRIBUTARIA FAVORE DI PERSONE FISICHE

- Art. 57 bis - Fondo di solidarietà a favore di persone fisiche che manifestano una situazione di disagio e/o difficoltà nell'assolvimento degli obblighi tributari.**

CAPO XI

SERVIZI RICREATIVI E DEL TEMPO LIBERO

- Art. 58 - Soggiorni climatici**
- Art. 59 – Attività motoria e del tempo libero**

CAPO XII

CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE MA DERIVANTI DA ALTRI ENTI

- Art. 60 - Definizione**

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 61 – Controlli**
- Art. 62 - Recupero e rivalse**
- Art. 63 - Interruzione dell'intervento assistenziale**
- Art. 64 – Rivalutazione importi e prestazioni**
- Art. 65 – Utilizzo dei dati personali**
- Art. 66 – Norme di rinvio**
- Art. 67 – Entrata in vigore**

ALLEGATI

- **Allegato A**
- **Allegato B**
- **Allegato C**
- **Allegato D**
- **Allegato E**

CAPO I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, l'art. 13 del D.Lgs. 18.09.2000, n. 267, l'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 31.03.1998, 112 e art. 6 della Legge 8.11.2000, n. 328 al fine di prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno delle persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Al fine dell'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si utilizzano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130 e al D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242.

Art. 2 – Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Gli interventi del Comune sono da considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale e vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche i fini della loro quantificazione.

Art. 3 – Destinatari

I destinatari degli interventi economici di cui al presente Regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Massanzago che versino in situazioni di grave e comprovato disagio sociale ed economico.

Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere aiuti non differibili. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, di emergenza, temporaneo: per essi le disposizioni del presente Regolamento potranno ritenersi indicative.

La valutazione sulla sussistenza e il livello del disagio è effettuata dall'Assistente Sociale del Comune.

Art. 4 – Elementi determinanti lo stato di bisogno.

Accedono prioritariamente agli interventi e alle prestazioni agevolate i soggetti che si trovino in stato di bisogno.

Lo stato di bisogno si determina quando sia presente almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

Art. 5 – Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Massanzago, nei limiti delle proprie specifiche risorse di bilancio, attiva:

- interventi di sostegno economico
- integrazione rette di ricovero in strutture protette
- rimborso spese sanitarie a persone indigenti
- servizio pasti a domicilio
- servizio di trasporto
- rimborso spese frequenza asilo nido e servizi scolastici ed educativi
- interventi per facilitare l'inserimento occupazionale
- interventi per facilitare la ricerca di alloggi e superare situazioni di emergenza abitativa
- servizi ricreativi e del tempo libero

Art. 6 – Rapporti con il Terzo Settore

Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante alla completa realizzazione del servizio. Le Cooperative Sociali, le Associazioni e gli Organismi di Volontariato ed, in modo più generale, il Terzo Settore, non rappresentano un'alternativa all'intervento civile e di solidarietà sociale, ma un'integrazione dei Servizi stessi.

I Gruppi, le Associazioni e gli Organismi di volontariato, chiamati eventualmente a collaborare con l'Ente Locale, dovranno garantire la qualità delle prestazioni ed un'adeguata efficienza organizzativa ed operativa, verificabili e controllabili in qualsiasi momento.

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 7 - Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate si applica l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito

ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come da D.Lgs. n. 109 del 1998 e successive modifiche.

Art. 8 - Composizione del nucleo familiare.

La composizione del nucleo familiare viene definita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 avente oggetto "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130" e successive modifiche.

Art. 9 - Indicatore della situazione reddituale

Per la definizione dell'indicatore della situazione reddituale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 così come modificato dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e successive modifiche.

Art. 10 - Indicatore della situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare

L'indicatore della situazione patrimoniale viene individuato ai sensi dei Decreti Legislativi 31 marzo 1998, n. 109 e 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche, nonché dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 e successive modifiche.

Art. 11 – Scala di equivalenza

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come di seguito riportata:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Ai parametri individuati nella precedente tabella vengono applicate le maggiorazioni di seguito specificate:

- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%;

- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli artt. 46, comma 1, 47, comma 1, lett. a), g) ed l), 49, commi 1 e 2 lett. a) e c), e 51 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori o un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

CAPO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 12 – Tipologia degli interventi di sostegno economico

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

Gli interventi di assistenza economica si distinguono in:

- a) assistenza economica continuativa;
- b) assistenza economica temporanea;
- c) interventi economici straordinari.

Art. 13 Assistenza economica continuativa

E' l'intervento rivolto a persone sole o nuclei familiari che si trovano in una situazione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari.

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale il soggetto singolo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Massanzago assume, quale valore economico del "minimo vitale" l'importo ISEE di € 5.000,00*.

Possono beneficiare dell'intervento di assistenza economica continuativa le persone o i nuclei familiari residenti nel Comune di Massanzago alla data di presentazione della domanda, in cui tutti i componenti si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- a) Indicatore della situazione economica equivalente ISEE del nucleo familiare, pari o inferiore al valore economico del minimo vitale, così come individuato al comma 3 del presente articolo;
- b) Assenza di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purché non rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- c) titolarità, alla data di presentazione della domanda di patrimonio mobiliare in misura non superiore ad € 1.000,00;
- d) **incapacità di sostenere un'attività lavorativa per i soggetti:**

- di età di norma pari o superiore a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini;
- invalidi con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa (idoneamente certificata).

Il Comune di Massanzago potrà concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona:

- “sussidio” consistente nell’ordinaria e continuativa elargizione di somme in denaro;
- “buono spesa” consistente in vantaggi di natura economica nell’acquisto di beni e/o servizi da utilizzarsi presso esercizi commerciali individuati dall’Amministrazione Comunale.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell’aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

L’Assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti. L’erogazione effettuata può essere interrotta, o modificata prima della scadenza, quando sia accertato il venir meno delle condizioni di indigenza di cui al comma 3 del presente articolo.

L’erogazione del contributo continuativo è incompatibile con l’erogazione del contributo di assistenza economica temporanea.

L’intervento economico continuativo viene quantificato, nel limite degli stanziamenti di bilancio, e liquidato, di norma, su base mensile, applicando le formule di seguito specificate:

$$\text{ISEE m.v.} - \text{ISEE n.f.} = \text{CONTRIBUTO PRESUNTO}$$

(REDDITI ESENTI ISEE - SPESE DI ASSISTENZA)

$$\text{CONTRIBUTO DA EROGARE} = \text{CONTRIBUTO PRESUNTO} \times \frac{\text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA}}{\text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

Dove:

- per **ISEE m.v.** deve intendersi il valore economico per il minimo vitale indicato al comma 3 del presente articolo;
- per **ISEE n.f.** deve intendersi il valore ISEE del nucleo familiare del richiedente così come determinato al Capo II del presente Regolamento;
- per redditi esenti ISEE debbono intendersi i redditi esenti ai fini IRPEF (Assegno di accompagnamento, rendite Inail, altri contributi economici percepiti a qualsiasi titolo quali sostegno per l’affitto, assegno di cura o altro); **Non saranno considerati i contributi economici a sostegno del nucleo familiare concessi dal Comune.**
- per spese di assistenza si intendono quelle sostenute per il pagamento di rette di ricovero in strutture residenziali e centri diurni.
- per parametro scala di equivalenza si intende il parametro individuato all’art. 11 del presente regolamento.

Art. 14 - Assistenza economica temporanea

E' l'intervento economico rivolto a persone sole o nuclei familiari **in cui vi sia almeno un potenziale percettore di reddito abile al lavoro** che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si trovi temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

Possono beneficiare dell'intervento le persone o i nuclei familiari residenti nel Comune di Massanzago alla data di presentazione della domanda, in cui tutti i componenti si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- a) Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, pari o inferiore al al valore economico del minimo vitale, così come individuato all'art. 13, comma 3, del presente Regolamento (€ 5.000,00*);
- b) Assenza di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purché non rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- c) titolarità, alla data di presentazione della domanda di patrimonio mobiliare in misura non superiore ad € 1.000,00. Non verranno considerati i depositi vincolati intestati a minori, qualora siano accompagnati da documentazione atta a dimostrare la non svincolabilità del deposito;
- e) **incapacità di sostenere un'attività lavorativa** che garantisca redditi almeno pari al minimo vitale così come individuato all'art. 13, comma 3, del presente Regolamento.

Si considerano, di norma, non in grado di sostenere un'attività lavorativa componenti il nucleo, abituali percettori di reddito che si trovino in una delle seguenti condizioni **idoneamente documentate**:

- Perdita dell'occupazione per fatti estranei alla volontà del soggetto;
- Età di norma pari o superiore a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini;
- Invalidità superiore al 75% con riduzione permanente della capacità lavorativa;
- Presenza di patologie psicofisiche che impediscano temporaneamente un'attività lavorativa;
- Impegno in attività di recupero scolastico e di formazione professionale;
- Cura di persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 4 della legge 5 Febbraio 1992, n.104;
- Stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente il nucleo familiare percettore di reddito, per il periodo di 4 mesi precedenti e 4 mesi successivi al parto;
- impegno in programmi di recupero terapeutico certificato e incompatibile con l'attività lavorativa.

Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un **“progetto individualizzato di assistenza”** proposto dall'Assistente Sociale.

Tale progetto sarà orientato, fra l'altro, al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale. Verranno definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando piena attuazione alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare. Il servizio sociale si avvarrà in questo senso anche di quanto previsto dall'art. 56 del presente Regolamento.

Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del “progetto individualizzato di assistenza” saranno concordati con le persone coinvolte e sarà sottoscritto per accettazione dai soggetti coinvolti.

Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:

- rifiutato offerte di lavoro in relazione a quanto previsto dall'art. 56 del presente Regolamento;
- cessato volontariamente un'attività lavorativa;
- tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
- non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del "piano individualizzato di assistenza";

L'Assistenza economica temporanea è erogata per la durata massima di **6 mesi**, e può essere rinnovata ***fino a complessivi 12 mesi***, previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi.

L'erogazione può essere effettuata per un periodo più breve e può essere interrotta o modificata prima della scadenza quando sia accertato il venir meno delle condizioni di indigenza o mancato rispetto degli impegni concordati nel progetto individualizzato di assistenza.

Il contributo potrà essere erogato sottoforma di:

- "sussidio" consistente nell'ordinaria e continuativa elargizione di somme in denaro;
- "buono spesa" consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e/o servizi da utilizzarsi presso esercizi commerciali, individuati dall'Amministrazione Comunale.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

L'erogazione del contributo di assistenza temporanea è incompatibile con l'erogazione del contributo di assistenza economica continuativa.

L'intervento economico temporaneo, definito all'interno del progetto individuale, è quantificato, nel limite degli stanziamenti di bilancio, e **liquidato, di norma, su base mensile**, applicando le formule di cui al precedente art. 13 e comunque in misura non superiore ad € 350,00 mensili. Importo da rivalutarsi annualmente ai sensi del successivo art. 64.

Art. 15 - Interventi economici straordinari

L'assistenza economica straordinaria consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura a favore del singolo o di nuclei familiari in situazioni di particolare bisogno, ed è finalizzata a rispondere alle esigenze ed ai bisogni particolari della persona o della famiglia. L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

E' un intervento "una tantum" a fronte di un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare.

Possono beneficiare dell'intervento le persone o i nuclei familiari residenti nel Comune di Massanzago alla data di presentazione della domanda, in cui tutti i componenti si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare pari o inferiore a € 6.600,00*;
- assenza di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purché non rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

- titolarità, alla data di presentazione della domanda di patrimonio mobiliare in misura non superiore ad € 1.500,00. Non verranno considerati i depositi vincolati intestati a minori, qualora siano accompagnati da documentazione atta a dimostrare la non svincolabilità del deposito.

L'intervento da corrispondere in una o più soluzioni, non può superare la somma massima annua di € 600,00; in via straordinaria l'importo annuale potrà raggiungere il valore massimo di € 1.200,00.

Il Comune di Massanzago, nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del limite di reddito individuato al precedente comma le seguenti forme di assistenza economica da erogarsi in una o più soluzioni, tese al superamento dello stato di particolare bisogno della famiglia o della persona:

- a) il "sussidio", consistente nella concessione di un contributo economico una tantum;
- b) il "buono" consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e/o servizi;
- c) la "esenzione" da tariffe dovute per prestazioni e servizi erogati dal Comune, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione, determinati in base alla situazione economica del nucleo familiare;

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti dalle altre norme destinate a sostenere le famiglie. In tal caso il Servizio Sociale assisterà il richiedente nella singola azione rivolta agli uffici preposti.

Le motivazioni che rendono necessario il contributo economico straordinario dovranno essere documentate.

Art. 16 - Modalità di presentazione della domanda

L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

La domanda va presentata utilizzando l'apposito modulo (Allegato A) del presente Regolamento, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal D.Lgs. 3.05.2000, n. 130.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 17 - Istruttoria della domanda

La domanda di sostegno economico è istruita dal Servizio Sociale che, entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione, darà comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria.

L'Assistente Sociale, nei casi disciplinati dal precedente art. 14 e nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, in base a quanto stabilito dal Capo III del presente Regolamento redige un progetto di intervento contenente modalità, entità e limiti temporali del beneficio economico proposto.

Sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale e nel limite delle disponibilità di bilancio, il Responsabile del Servizio provvede con propria determinazione, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente regolamento, avendone data preventiva comunicazione alla Giunta Comunale.

Art. 18 - Casi particolari

In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del Capo III del presente regolamento.

Art. 19 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nell'intervento o progetto assistenziale.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

CAPO IV

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 20 – Inserimento delle persone in stato di bisogno in strutture protette - Definizione

Per integrazione della retta di ricovero della persona in stato di bisogno in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio in maniera definitiva o in via provvisoria quale mera anticipazione o concessione di credito a favore delle persone in stato di bisogno ospiti di strutture diurne o residenziali.

Art. 21 - Destinatari e condizioni di ammissibilità

I destinatari dell'integrazione della retta di ricovero sono tutte le persone residenti nel Comune di Massanzago prima dell'inserimento nella struttura protetta, come stabilito dall'art. 6 comma 4 della Legge n. 328 del 08.11.2000.

L'integrazione ha luogo nel caso in cui la persona abbia i seguenti requisiti:

- non autosufficienza comprovata dalla scheda SVAMA sanitaria e sociale discussa nell'U.V.M.D. di competenza;
- con i propri redditi non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce;
- non abbia un patrimonio mobiliare superiore a € 3.000,00;
- non abbia patrimonio immobiliare vendibile o comunque utilizzabile al fine di recuperare risparmi sufficienti all'integrazione della retta;
- non abbia parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile in grado di integrare la retta.

Qualora l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio sul quale risulta essere titolare di un diritto reale (ad esempio l'usufrutto), il Comune interverrà per assisterlo economicamente a condizione che l'assistito medesimo renda l'immobile disponibile a titolo gratuito al Comune per il periodo di assistenza con facoltà di utilizzo diretto per le proprie finalità sociali o di locazioni a terzi con incameramento del canone di locazione corrispondente.

Nel caso in cui la persona inserita in struttura protetta sia proprietaria di beni immobili o mobili il cui valore copra tutto o in parte le spese di degenza, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi, che riguardano essenzialmente le seguenti fattispecie:

- l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero;
- l'espropriazione forzata dei beni del debitore e dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore;
- il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 22 - Retta a carico dell'assistito.

L'Assistito è tenuto al pagamento della retta di ricovero nella struttura protetta con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento al netto di una quota per spese personali pari al 20% di una pensione minima INPS;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.);
- il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
- beni mobili.

Art. 23 - Accertamento della situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti.

Qualora il richiedente sia sprovvisto di mezzi propri per coprire il totale costo della retta di ricovero, saranno chiamati a compartecipare alla spesa i parenti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, ovvero nell'ordine: coniuge, figli legittimi, legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (nipoti) anche naturali, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei primi.

La compartecipazione alla spesa del singolo civilmente obbligato è subordinata alla capacità contributiva ai sensi del successivo articolo 24.

Art. 24 – Capacità contributiva dei familiari civilmente obbligati.

Ogni civilmente obbligato deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell'ISEE. La compartecipazione al pagamento della retta non coperta dai redditi e dai beni mobili e immobili dell'assistito è proporzionale alla capacità contributiva individuata con l'ISEE, secondo il seguente calcolo:

$$\text{ISEE} + \frac{\text{REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA}} = \text{ISEE c.o.}$$

$$\text{ISEE c.o.} - \text{ISEErette} = \text{CAPACITA' CONTRIBUTIVA}$$

Dove:

- **ISEE c.o.** sta per ISEE del civilmente obbligato;
- **ISEErette** deve intendersi il valore economico assunto dal Comune di Massanzago per la compartecipazione al pagamento delle rette in struttura protetta, pari ad € 10.500,00*;

Qualora i civilmente obbligati facciano parte del medesimo nucleo familiare del richiedente, così come definito dal DPCM 221/1999 e successive modifiche, la determinazione della loro capacità contributiva viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{ISE} + (\text{REDDITI ESENTI ISEE} - \text{REDDITI RICHIEDENTE})}{\text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA} - 1 \text{ COMPONENTE}} = \text{ISEE c.o.}$$

$$\text{ISEE C.O.} - \text{ISEE rette} = \text{CAPACITÀ CONTRIBUTIVA}$$

I civilmente obbligati sono chiamati ad intervenire economicamente all'integrazione della retta dell'assistito nella misura del 75% della capacità contributiva ricavata dalla formula su riportata.

Per i civilmente obbligati di età pari o superiore a 70 anni, la partecipazione alla spesa sarà condizionata alla valutazione delle condizioni psico-sociali da parte del Servizio Sociale.

Qualora fossero presenti più persone civilmente obbligate, la spesa scoperta dalle risorse economiche dell'assistito può essere suddivisa tra gli stessi in base alla loro capacità contributiva, salvo accordi diversi fra i civilmente obbligati, che assicurino comunque la copertura della spesa così come determinata sulla base della formula sopra specificata.

Art. 25 - Modalità di presentazione della domanda

L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

La domanda va presentata utilizzando l'apposito modulo (Allegato B) corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal D.Lgs. 3.05.2000, n. 130.

Per i soggetti già ricoverati in struttura, salva diversa valutazione dell'UVMD e del Servizio Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare la struttura presso la quale trasferire la persona che necessita di ricovero, in considerazione dei bisogni del richiedente, dei posti disponibili in altre strutture e delle condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente.

Il beneficio economico potrà essere concesso, fino a copertura totale della retta di ricovero, a condizione che l'utente inoltri contestualmente richiesta di inserimento in una struttura concordata con l'Amministrazione Comunale e che il trasferimento avvenga non appena ciò si renda possibile.

Qualora il richiedente stesso o i familiari tenuti al mantenimento non provvedano al trasferimento presso la struttura resasi in seguito disponibile, il concorso del Comune nel pagamento della retta di ricovero sarà rapportato al costo della retta applicata nella struttura concordata.

Per i soggetti non ancora ricoverati, l'Amministrazione Comunale, sentiti l'UVMD e il Servizio Sociale, si riserva la facoltà di individuare la struttura presso la quale inserire la persona che necessita di ricovero, in considerazione dei bisogni della persona stessa, dei posti disponibili in altre strutture e delle condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente.

Qualora il richiedente non ancora ricoverato o i familiari tenuti al mantenimento optino per il ricovero in una struttura diversa da quella concordata con l'Amministrazione Comunale, dove il costo della retta risulti eccessivamente oneroso, il concorso del Comune nel pagamento della retta sarà rapportato a quello previsto nella struttura concordata e resasi disponibile.

Il Servizio Sociale verifica periodicamente il permanere dei requisiti che hanno motivato l'intervento dell'Ente in struttura ed ha facoltà di attivare interventi alternativi al ricovero o modificare comunque il proprio intervento.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, provvederà d'ufficio l'Assistente Sociale, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Coloro i quali richiedono al Comune l'integrazione della retta di degenza sono tenuti a sottoscrivere, oltre alla domanda di richiesta dell'intervento, un impegno formale di rifondere all'Ente le somme anticipate qualora acquisiscano eredità, donazioni, patrimoni o redditi o entrate

di varia natura nonché l'atto di richiesta ai propri parenti per la corresponsione, in caso di bisogno degli alimenti.

Art. 26 - Istruttoria della domanda

La domanda di sostegno economico è istruita dal Servizio Sociale che, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione, darà comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria.

L'istruttoria prevede le seguenti fasi:

- verifica del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare del richiedente;
- verifica dell'esistenza dei familiari civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti c.c.;
- verifica dei redditi e patrimoni dei familiari suddetti in base a quanto definito agli artt. 23 e 24 del presente regolamento e calcolo della capacità contributiva e individuazione della quota di contribuzione di ciascun parente;
- convocazione degli stessi per concordare le modalità di pagamento della retta;
- al termine delle suddette verifiche, se la retta non viene ancora integralmente coperta, la Giunta Comunale provvederà ad adottare il provvedimento con il quale viene assunto l'onere di integrazione della retta.

L'intervento economico a carico del Comune è soggetto a revisione annuale.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, sospende i termini di risposta.

In caso di domande che presentano particolare complessità o nel caso in cui risulti necessario reperire informazioni integrative, il termine di cui al comma 1 viene prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

Art. 27 – Recupero e rivalse

Il coinvolgimento economico del richiedente e dei soggetti civilmente obbligati (nei limiti descritti nel precedente articolo) implica la necessità di provvedere a:

- a) recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura;
- b) rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione degli oneri dovuti da parte dell'assistito e dei civilmente obbligati, debitamente sollecitati in forma scritta, verrà inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria competente segnalando se del caso, l'esistenza di circostanze che possono dar luogo al reato di cui l'art. 591 C.P. (abbandono di persone minori o incapaci).

Prima dell'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti della casa di riposo o istituto è necessario esperire ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie ed immobiliari o al coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 433 C.C.

Art. 28 – Casi particolari

In situazioni particolari, tenuto conto di un periodo di sperimentazione, la Giunta Comunale sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, si riserva la facoltà di agire in deroga degli art. 21 e 24 del presente regolamento.

CAPO V

RIMBORSO SPESE SANITARIE ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA

Art. 29 - Definizione di spese sanitarie

Al fine di tutelare il diritto alla salute delle persone e dei nuclei esposti al bisogno, il Comune procede al rimborso delle spese sanitarie alle persone in difficoltà economica.

Sono da considerarsi spese sanitarie:

- le spese per acquisto farmaci generici, ove previsto, secondo prescrizione medica. Sono escluse le spese per acquisto farmaci già coperte dal SSN;
- prodotti e alimenti di prima necessità per i neonati;
- i ticket sanitari sulle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale (con presentazione di prescrizione medica).

Art. 30- Destinatari

Possono accedere al contributo le persone singole o i nuclei familiari residenti nel Comune di Massanzago alla data di presentazione della domanda, e **che si trovano in situazione di disagio economico e sociale** al momento della domanda stessa, accertata dal Servizio Sociale, e posseggono un **ISEEticket** pari o inferiore ad € 6.000,00.

Art. 31 – Contribuzione della spesa

La condizione ISEE da considerare ai fini del rimborso delle spese sanitarie:

$$\text{ISEEticket} = \text{ISEE n.f.} + \frac{\text{REDDITI ESENTI ISEE*}}{\text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

La spesa verrà rimborsata nel modo seguente:

- **ISEEticket** fino a € 6.300,00*: rimborso del 20% della spesa sostenuta con limite di € 250,00 annui per nucleo familiare.
Non verrà attuata alcuna riduzione qualora la spesa da rimborsare sia inferiore ad € 25,00
- **ISEEticket** oltre a € 6.300,00*: nessun rimborso

* **per redditi esenti ISEE** debbono intendersi i redditi esenti ai fini IRPEF (Assegno di accompagnamento, rendite Inail, altri contributi economici percepiti a qualsiasi titolo quali sostegno per l'affitto, assegno di cura o altro);

Art. 32 – Modalità di presentazione della domanda

Per ottenere il rimborso è necessario presentare apposita domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, (Allegato D) corredata dai seguenti documenti:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al Capo II del presente Regolamento;
- eventuali redditi esenti ISEE;
- ricevuta delle spese sostenute e per le quali si richiede il rimborso;
- prescrizione medica relativa ai farmaci acquistati e prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, Il Servizio Sociale provvede d'ufficio anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni di Volontariato.

Art. 33 – Istruttoria della domanda.

La domanda è istruita dal Servizio Sociale che, entro 45 giorni dalla data di presentazione, darà comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria.

Sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale e nel limite delle disponibilità di bilancio, il Responsabile del Servizio provvede con propria determinazione, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente Capo.

Art. 34 - Casi particolari

In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del Capo V del presente regolamento.

CAPO VI **SERVIZIO PASTI A DOMICILIO**

Art. 35 – Destinatari

Sono destinatari del servizio pasti a domicilio le persone residenti nel Comune di Massanzago alla data di presentazione della domanda che, anche temporaneamente, non sono in grado di provvedere autonomamente alla preparazione de pasto e che non abbiano familiari o altri conoscenti in grado di aiutarli in tale incombenza.

Art. 36 – Modalità di erogazione del servizio

Il servizio pasti a domicilio, individuato come servizio complementare a quelli di assistenza domiciliare, viene erogato al domicilio dell'utente secondo le modalità stabilite dal servizio di assistenza domiciliare.

Può essere distribuito in tutti i giorni della settimana, escluso i festivi, nella fascia oraria del pranzo durante tutto il corso dell'anno e in base al numero dei pasti richiesti dall'utente.

Art. 37 – Contribuzione della spesa

L'erogazione del servizio pasti a domicilio è soggetta alla partecipazione economica degli utenti.

Ai fini del calcolo della quota di contribuzione, rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito dal Capo II del presente Regolamento, e quale risulta dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche.

La condizione ISEE da considerare ai fini dell'applicazione della quota di contribuzione è la seguente:

$$\text{ISEEpasti} = \text{ISEE n.f.} + \frac{50\% \text{ REDDITI ESENTI ISEE}^*}{\text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

Per il servizio pasti a domicilio si prevede una contribuzione secondo i seguenti scaglioni:

- **ISEEpasti** fino a € 5.000,00* servizio gratuito
- **ISEEpasti** oltre a € 5.000,00* nessuna riduzione

* **per redditi esenti ISEE** debbono intendersi i redditi esenti ai fini IRPEF (Assegno di accompagnamento, rendite Inail, altri contributi economici percepiti a qualsiasi titolo quali sostegno per l'affitto, assegno di cura o altro);

Art. 38 – Modalità di presentazione della domanda

Per usufruire del servizio è necessario presentare apposita domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, (Allegato C) corredata della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al Capo II del presente Regolamento, da eventuali redditi esenti ISEE.

All'atto della domanda devono essere indicate eventuali esigenze particolari relative all'assunzione di una specifica dieta, corredate da certificazione medica.

Art. 39 – Cessazione/sospensione del servizio.

La cessazione del servizio e le eventuali sospensioni – anche giornaliere – potranno essere richieste dall'utente o dai familiari la giornata precedente a quella di fornitura del pasto, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione del servizio per il numero di pasti di cui si chiede la sospensione.

CAPO VII

SERVIZIO DI TRASPORTO

Art. 40 – Oggetto del servizio

L'amministrazione Comunale assicura nei limiti delle proprie risorse finanziarie, il servizio di trasporto per cittadini residenti nel territorio. Il servizio è volto a costituire un supporto nell'accompagnamento dell'utente verso luoghi di cura e riabilitazione, istituti scolastici, centri diurni, occupazionali e ricreativi, ambulatori specialistici ed altri luoghi per i quali l'Assistente Sociale ne ravvisi la necessità.

Il servizio di trasporto delle "fasce deboli" della popolazione integra il servizio già reso dall'Aulss 15 attraverso operatori e mezzi propri.

Art. 41 – Destinatari del Servizio

Sono destinatari del servizio le persone residenti nel territorio che si trovino nelle seguenti condizioni:

- anziani, disabili e invalidi che accedono ai centri diurni o cooperative sociali del territorio, ove non possa provvedere la struttura dagli stessi frequentata;
- anziani che vivono soli o in coppia sola, adulti disabili o invalidi che vivono soli, senza persone civilmente obbligate ai sensi dell'art. 433 del codice civile, o i cui civilmente obbligati siano residenti in comuni non limitrofi al Comune di Massanzago o che si trovino in situazione di eccessivo carico assistenziale;
- minori e adulti disabili i cui genitori o civilmente obbligati conviventi si trovino in situazioni di eccessivo carico assistenziale;
- minori di famiglie disagiate.

Situazioni particolari, anche al di fuori dei casi sopra citati, potranno accedere al servizio, su valutazione dell'Assistente Sociale motivata con apposita relazione.

In caso di più richieste concomitanti e di impossibilità da parte dei Servizi Sociali di rispondere adeguatamente a tutte, verrà data priorità alle richieste di accompagnamento secondo la scaletta di cui al precedente comma 1.

Art. 42 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio.

Il servizio di trasporto viene erogato gratuitamente alle persone che abbiano un **ISEEtrasporto**, calcolato come di seguito, pari od inferiore ad € 7.100,00*:

$$\text{ISEEtrasporto} = \text{ISEE n.f.} + \frac{50\% \text{ DEI REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA}}$$

Le persone il cui **ISEEtrasporto** sia superiore ad € 7.100,00* saranno tenute ad una contribuzione secondo la seguente tabella, escludendo la tratta Comune – abitazione:

TIPOLOGIA SERVIZIO DI TRASPORTO	CONTRIBUZIONE DELL'UTENTE ISEETRasporto da € 7.101,00* ad € 15.600,00*	CONTRIBUZIONE DELL'UTENTE ISEETRasporto Oltre € 15.600,00*
Servizio occasionale	€ 0,20 al km.	€ 0,20 al km.
Servizio continuativo (superiore a 3 volte la settimana)	€ 0,10 al km.	€ 0,20 al km.

E' prevista l'esenzione totale per agli alunni diversamente abili in possesso di certificazione medica rilasciata ai sensi della Legge n. 104/92 dalla competente commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'Azienda ULS, indipendentemente dalla condizione sociale e dal reddito del nucleo familiare.

Art. 43 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda per ottenere il servizio di trasporto deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune (Allegato D) compilando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al Capo II del presente Regolamento;
- Indicazione dei redditi esenti ISEE;
- Eventuale verbale di invalidità civile o altra documentazione medica che attesti le condizioni fisiche della persona anziana o invalida da trasportare.

Art. 44 - Casi particolari

In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del Capo VII del presente regolamento.

Art. 45 – Modalità di affidamento del servizio

Il comune di Massanzago, in mancanza di personale da adibire al servizio di trasporto destinato alla mobilità debole, può affidare la gestione del servizio a soggetti esterni da reperire preferibilmente nell'ambito dei soggetti facenti parte del III Settore, come definito dall'art. 2 D.P.C.M. 30.03.2001.

I rapporti tra il Comune e l'organismo che verrà individuato per lo svolgimento del servizio saranno regolati da apposita convenzione, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale.

CAPO VIII RIMBORSO SPESE FREQUENZA ASILO NIDO ED ALTRI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Art. 46 – Interventi economici per servizi scolastici ed educativi

Ai fini del presente Regolamento sono considerati servizi scolastici ed educativi:

- Il servizio di asilo nido;

- Il servizio mensa scolastica;
- Il servizio di trasporto scolastico;
- Attività socio educative diverse.

Art. 47 – Integrazione rette asilo nido

Il Comune, non disponendo di proprie strutture per la prima infanzia (da 3 mesi a tre anni) agevola l'utilizzo degli asili nido gestiti da altri enti, mediante un concorso nel pagamento della retta di frequenza.

Art. 48 - Destinatari

Destinatari degli interventi di sostegno economico per l'integrazione della retta di frequenza all'asilo nido sono le famiglie residenti nel Comune di Massanzago alla data di presentazione della domanda, titolari di un ISEE pari o inferiore ad € 14.000,00.

Art. 49 - Contribuzione della spesa

Il contributo verrà quantificato per fasce di ISEE determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito dal Capo II del presente Regolamento.

L'eventuale contribuzione del Comune sarà rimborsata nel modo seguente:

ASILO NIDO	1^ fascia ISEE	2^ fascia ISEE	3^ fascia ISEE	3^ fascia ISEE
	Da € 0,00 a € 6.800,00*	Da € 6.800,01* a € 8.800,00*	Da € 8.800,01* a € 11.800,00*	Da € 11.800,01* a € 14.400,00*
	50% della retta con limite di € 180,00 mensili	30% della retta con limite di € 120,00 mensili	25% della retta con limite di € 90,00 mensili	10% della retta con limite di € 50,00 mensili

Il contributo verrà liquidato, di norma, con cadenza bimestrale previa presentazione di documentazione attestante l'effettiva frequenza.

E' prevista l'esenzione totale dal pagamento delle tariffe per agli alunni diversamente abili in possesso di certificazione medica rilasciata ai sensi della Legge n. 104/92 dalla competente commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'Azienda ULS, indipendentemente dalla condizione sociale e dal reddito del nucleo familiare.

Art. 50 – Mensa, trasporto scolastico e servizi socio educativi diversi

Il Comune intende agevolare le famiglie che si trovano in situazione di disagio economico e sociale che usufruiscono dei servizi di mensa, trasporto scolastico e servizi educativi.

Art. 51 – Destinatari

Destinatari degli interventi di sostegno economico per la compartecipazione alle spese di frequenza ai servizi scolastici di cui all'art. 50 sono le famiglie residenti nel Comune di Massanzago alla data di presentazione della domanda, che si trovano in situazioni di disagio economico e sociale e titolari di un ISEE pari o inferiore ad € 6.600,00*.

Art. 52 - Contribuzione della spesa

Il contributo sarà concesso sulla base di apposita relazione dell'Assistente Sociale che **attesterà lo stato di disagio economico e sociale** del nucleo familiare. **La contribuzione del Comune sarà pari al 50% della tariffe in vigore.**

Per gli alunni residenti nel Comune che frequentano le scuole presso altri Comuni, si applica la medesima riduzione tariffaria di cui al precedente comma 1 al costo dei servizi comunali usufruiti, mantenendo, ove possibile, come parametro massimo di riferimento l'ammontare della tariffa in vigore nel Comune di Massanzago.

E' prevista l'esenzione totale dal pagamento delle tariffe per agli alunni diversamente abili in possesso di certificazione medica rilasciata ai sensi della Legge n. 104/92 dalla competente commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'Azienda ULS, indipendentemente dalla condizione sociale e dal reddito del nucleo familiare.

Art. 53 – Modalità di presentazione della domanda

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la fruizione dei servizi educativi disciplinati nel presente Capo è necessario presentare apposita domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, (Allegato E) corredata dai seguenti documenti:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) di cui al Capo II del presente regolamento.
- dichiarazione o certificato di iscrizione e frequenza;
- importo della retta mensile applicata dall'Asilo Nido;
- importo delle tariffe applicate nel caso di servizi scolastici di altri comuni;
- eventuale certificazione di invalidità dell'alunno.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente rogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Per soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni di Volontariato.

Art. 54 – Istruttoria della domanda.

La domanda è istruita dall'Assistente Sociale che, entro 45 giorni dalla data di presentazione, comunicherà al richiedente l'esito dell'istruttoria.

Sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale e nel limite delle disponibilità di bilancio, il Responsabile del Servizio provvede con propria determinazione, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente Capo.

Art. 55 - Casi particolari

In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del Capo III del presente regolamento.

CAPO IX

INTERVENTI PER FACILITARE L'INSERIMENTO OCCUPAZIONALE

Art. 56 - Interventi per facilitare l'inserimento occupazionale

Al fine di facilitare l'inserimento lavorativo delle persone in precarie condizioni economiche, che presentino difficoltà a mantenere una regolare attività lavorativa, l'Amministrazione Comunale, istituisce appositi servizi di accompagnamento al lavoro attraverso la collaborazione con Enti competenti e il privato sociale. I rapporti con detti Enti e Associazioni saranno regolati da apposita convenzione.

CAPO X

INTERVENTI PER FACILITARE LA RICERCA DI ALLOGGI E SUPERARE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

Art. 57 - Interventi per facilitare la ricerca di alloggi.

Il Comune, in collaborazione con altri Enti e Associazioni del III° Settore, può promuovere iniziative per favorire l'accesso ad un alloggio a persone in disagio abitativo, lavoratori in mobilità, immigrati e giovani coppie.

CAPO X bis

INTERVENTI IN MATERIA TRIBUTARIA FAVORE DI PERSONE FISICHE

Art. 57 bis** – Fondo di solidarietà a favore di persone fisiche che manifestano una situazione di disagio e/o difficoltà nell'assolvimento degli obblighi tributari.

Viene istituito un apposito Fondo di Solidarietà, alimentato secondo le disponibilità di bilancio, finalizzato all'erogazione di contributi a persone fisiche che manifestano una situazione di disagio e/o difficoltà nell'assolvimento degli obblighi tributari nei confronti del Comune di Massanzago. La Giunta adotterà idonei criteri di dettaglio in deroga a quelli contenuti nei precedenti Capi del presente regolamento, per consentire l'accesso ai benefici tenuto conto dei seguenti criteri generali:

- Individuazione della tipologia soggetta ad obbligo tributario;
- Individuazione tipologia immobiliare;
- Individuazione delle fasce di reddito a seconda dei componenti (ISEE);
- Tutela alle famiglie con componenti con disabilità;
- Tutela alle famiglie con disoccupati, non occupati, lavoratori in mobilità, in cassa integrazione ecc..”

CAPO XI

SERVIZI RICREATIVI E DEL TEMPO LIBERO

Art. 58 - Soggiorni climatici

E' un servizio rivolto alla popolazione anziana e/o ai disabili e/o minori come occasione di svago, possibilità di recupero fisico e psichico e opportunità di socializzazione.

Può essere organizzato direttamente dall'Ente o in collaborazione con altri enti e organizzazioni di volontariato.

L'entità del Concorso a favore dell'iniziativa o dei singoli partecipanti sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Il Comune potrà erogare contributi a soggetti che per particolari esigenze psico-fisiche abbisognino di soggiorni e cure in località o in tempi diversi da quelli in cui sono organizzati i soggiorni climatici. Le particolari esigenze dovranno essere accertate da certificazione medica.

Ai fini del calcolo della quota di contribuzione, rileva l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito dal Capo II del presente Regolamento, e quale risulta dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001.

Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare dei cittadini anziani, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, si farà riferimento al solo reddito del richiedente e del coniuge.

Art. 59 – Attività motoria e del tempo libero.

Il Comune promuove corsi di attività motorie ed altre iniziative ricreative a favore degli anziani come occasione di recupero psico-fisico e opportunità di socializzazione.

Il Concorso del Comune a favore dell'iniziativa o dei singoli partecipanti è stabilito dalla Giunta Comunale.

CAPO XII

CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE MA DERIVANTI DA ALTRI ENTI

Art. 60 - Definizione.

Per contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (Fondo Sociale per l'Affitto, Libri di Testo, Borse di Studio Regionali, contributi per maternità e nucleo familiare ecc...) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (Es. Provincia).

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 – Controlli

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti dall'art. 72 del

D.P.R. n. 445/2000, nonché tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Art. 62 - Recupero e rivede

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, la quota di contribuzione ai servizi concessi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del servizio.

Art. 63 - Interruzione dell'intervento assistenziale

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte del Comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 64 – Rivalutazione importi e prestazioni.

Le soglie ISEE di accesso alle singole prestazioni indicate nel presente Regolamento saranno rivalutate dalla Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto anche del necessario periodo di sperimentazione.

Nel caso in cui, entro il predetto termine, la Giunta Comunale non adotti alcun provvedimento, le soglie ISEE di cui al comma precedente saranno rivalutate sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e di impiegati.

Art. 65 – Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Art 66 – Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di Enti Locali e di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 67 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dal deposito presso la Segreteria del Comune, così come previsto dall'art. 6 dello Statuto Comunale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli del regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e agevolazioni economiche a persone ed enti pubblici e privati", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 174 del 27.11.1990 in contrasto con il presente regolamento, dando atto che continuano ad essere in vigore gli artt. dal n. 1 al n. 5, dal n. 5/ter al n. 5/quinqes, dal n. 13 al n. 14 e dal n. 17 al n. 20.

**Importi modificati con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 03.02.2009.*

***Articolo introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.09.2014.*

ALLEGATO A)

Al Signor Sindaco del
Comune di
MASSANZAGO

Li,

Il sottoscritto
nato a ilresidente in
via n°, tel.
di professione
.....

CHIEDE

di poter ottenere un contributo economico:

☐ per assistenza economica continuativa

☐ per assistenza economica temporanea

☐ per assistenza economica straordinaria

Motivo della richiesta:.....
.....

A TAL FINE DICHIARA:

che il proprio nucleo familiare è composto dalla seguenti persone:

Nome e cognome	Relazione di parentela	Professione	Redditi esenti ISEE anno	Spesa sostenuta per assistenza anno

- Di avere un ISE di €. e in ISEE di €.
- Di pagare per il proprio alloggio un affitto mensile di €.
- che i propri parenti civilmente obbligati ai sensi dell' art. 433 del Codice Civile sono:

Nome e cognome	Relazione di parentela	Professione	Indirizzo e telefono

Autorizza il Comune a prendere contatti con i suddetti parenti civilmente obbligati;

Non autorizza il Comune a prendere contatti con i suddetti parenti civilmente obbligati

DICHIARA, inoltre

di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei propri confronti e del proprio nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari.

Chiede che l'erogazione del contributo avvenga:

mediante pagamento diretto

mediante accredito sul c.c. bancario/postale n. _____ intestato al

Sig. _____, acceso presso la Banca _____

Agenzia di _____ CIN _____ ABI _____ CAB _____

Massanzago, li _____

Firma

Documenti allegati:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE

-

-INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (D.LGS. 30.06.2003, N 196)

il sottoscritto prende atto che i dati personali inseriti nel presente modulo sono oggetto di trattamento ai fini dell'ottenimento del contributo economico, in mancanza dei quali non sarà possibile avviare il procedimento. Inoltre saranno oggetto di comunicazione ai servizi sociali dell'AULSS n. 15 per gli adempimenti di competenza e alla Tesoreria Comunale, per il completamento della procedura di pagamento prescelta. I diritti delle persone e di altri soggetti sono quelli contenuti nell'art. 13 della legge succitata

RICHIESTA DI INSERIMENTO IN CASA DI RIPOSO

I sottoscritti, in qualità di legittimari del Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____
In Via _____ n. _____

chiedono che venga ospitato presso la struttura

e danno atto di conoscere quali sono gli oneri economici connessi al servizio di assistenza a favore del proprio parente.

Precisano, sulla base delle informazioni acquisite, che l'assistito, attualmente risulta essere titolare di:

- ☐ *Pensione di _____ pari a € _____ mensili;*
- ☐ *Indennità di accompagnamento / Invalidità civile pari a € _____ mensili;*
- ☐ *Titolare di usufrutto immobile sito in Via _____;*
- ☐ *Proprietario di immobile sito in Via _____;*
- ☐ *Conto corrente bancario n. _____ presso la banca;*
- ☐ *Buoni postali;*
- ☐ *Altro _____;*

ne consegue che qualora l'entrata patrimoniale non fosse sufficiente, i sottoscritti si obbligano a concorrere, nei limiti e con le precisazioni di cui l'art. 433 c.c., alla copertura dei costi.

Poiché, poi, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel fatto caso in cui i sottoscritti, per incapacità economica sopraggiunta, risultassero di fatto impossibilitati al pagamento del dovuto, dovrebbe intervenire il Comune di Massanzago

DICHIARA no , inoltre

di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei propri confronti e del proprio nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari.

AUTORIZZANO

Sin d'ora l'Amministrazione Comunale di Massanzago a disporre del patrimonio mobile e immobile del nostro parente assistito per integrare la retta del quo.

Lì _____

I legittimari del Sig. _____

RICHIESTA DI PRESTAZIONE SANITARIA E/O ASSISTENZIALE

CON CONTESTUALE:

RICOGNIZIONE DI DEBITO E PROMESSA DI PAGAMENTO

FORMULATE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1988 C.C.;

ACCENSIONE DELL'OBLIGO IN CAPO AI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

- EX ART. 433 E 438 C.C.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ Prov. _____ e residente a _____, in
via _____ C.F. _____ in vista
della prestazione assistenziale e/o sanitaria che richiederà il pagamento di una retta mensile,

INDICA

qui di seguito le proprie fonti di reddito ed individua il proprio capitale come segue:

Liberamente e autonomamente.

RICHIEDE

ai propri parenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 433 e 438 C.C., la corresponsione, in caso di bisogno, degli alimenti prendendo coscienza che la mancata ottemperanza all'obbligo di assistenza familiare costituisce, per gli obbligati, una violazione penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 570 C.P.

Qualora, poi, la concorrenza congiunta delle risorse del sottoscritto ricoverato e delle persone obbligate agli alimenti non riesca ugualmente a coprire i costi del servizio prestato

CHIEDE

al Comune di Massanzago che con apposito atto e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, provveda ad assumersi in toto o in parte l'onere di integrazione.

DA' ATTO

Che pone a garanzia del pagamento integrale delle spese di ricovero o di assistenza i beni mobili ed immobili sopra elencati

Che liberamente e formalmente DELEGA il Comune di Massanzago alla riscossione di _____ (eventuali pensioni e/o indennità).

(SE LA PERSONA POSSIEDE BENI PROPRI)

- ☐ Poiché il sottoscritto assistito risulta essere l'unico dimorante nell'alloggio sito in Via _____ ed è titolare su detto immobile del seguente diritto reale _____ **CONCEDE** all'Amministrazione Comunale la disponibilità, a titolo gratuito, dei locali a tempo indeterminato con facoltà di utilizzo per le proprie finalità sociali;
- ☐ **AUTORIZZA** il Comune di Massanzago ad operare ogni azione dovesse rendersi necessaria per liquidare il patrimonio immobiliare in compensazione di eventuali crediti assistenziali già maturati o in futuro maturandi dall'ente. In tale caso l'Ente che dovesse provvedere alla alienazione del patrimonio in vista delle rette future, provvederà a depositare il quantum in maniera vincolata.
- ☐ **VENDITA** del patrimonio immobiliare **CON PATTO DI RISCATTO**

(SE LA PERSONA NON POSSIEDE BENI PROPRI)

Dichiara di non possedere allo stato attuale liquidità sufficienti all'integrale pagamento della retta di ricovero per cui alla necessaria integrazione provvederà il Comune di Massanzago a titolo di mero anticipo e salvo recupero.

SI OBBLIGA

Per sé e per i propri aventi causa a titolo universale e/o particolare a rifondere il Comune di Massanzago di tutte le somme anticipate per il proprio ricovero e la propria assistenza, maggiorate di interessi e di rivalutazione, tempestivamente, non appena per qualsiasi ragione avrà la disponibilità di somme di denaro tali da poter ridurre o saldare il debito verso l'Ente; ovvero in caso di vendita a terzi dell'immobile di proprietà, con il ricavato della stessa vendita della quale si obbliga a dare notizia al Comune; ovvero, infine mediante cessione del bene al Comune qualora il credito maturato dall'ente e il valore dell'immobile divergessero.

Il presente obbligo si intende trasferito sul donatario e/o su altri aventi causa a qualsiasi titolo i quali dovranno provvedere al saldo del credito del Comune, immediatamente, su semplice richiesta dell'Ente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

DICHIARA, inoltre

di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei propri confronti e del proprio nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari.

Massanzago _____

In fede

Allega copia documento d'identità.

In caso di incapacità del richiedente a firmare il Sig. _____ in qualità di _____ sottoscrive la presente richiesta.

Firma

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (D.LGS. 30.06.2003, N 196)

il sottoscritto prende atto che i dati personali inseriti nel presente modulo sono oggetto di trattamento ai fini dell'ottenimento del contributo economico, in mancanza dei quali non sarà possibile avviare il procedimento.

Inoltre saranno oggetto di comunicazione ai servizi sociali dell'AULSS n. 15 per gli adempimenti di competenza per e alla Tesoreria Comunale, per il completamento della procedura di pagamento prescelta. I diritti delle persone e di altri soggetti sono quelli contenuti nell'art. 13 della legge succitata

ALLEGATO D)

Al sig. SINDACO
del Comune di
MASSANZAGO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in
Via _____ n. _____ tel. _____

CHIEDE

- di poter usufruire del

**SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
SERVIZIO DI TRASPORTO
RIMBORSO SPESE SANITARIE**

Per

A TAL FINE DICHIARA

di avere un grado di invalidità pari al _____ %
di percepire/non percepire l'assegno di invalidità/la pensione di inabilità/l'indennità di
accompagnamento (*barrare quella che non interessa*) pari e € _____ relativi
all'anno _____;
di aver sostenuto spese sanitari per € _____
di percepire i seguenti redditi annuali esenti ISE: _____

che il proprio nucleo familiare è composto dalla seguenti persone:

Nome e cognome	Relazione di parentela	Professione	Redditi esenti ISEE anno _____	Spesa sostenuta per assistenza anno _____

Ha un ISE pari a € _____ e un ISEE pari a € _____

Paga per il proprio alloggio un affitto mensile di € _____

Che i parenti civilmente obbligati, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono:

Nome e cognome	Relazione di parentela	Professione	Indirizzo e telefono

Autorizza il Comune a prendere contatti con i suddetti parenti civilmente obbligati;

Non autorizza il Comune a prendere contatti con i suddetti parenti civilmente obbligati

DICHIARA, altresì,

di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei propri confronti e del proprio nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari.

Chiede che l'erogazione del contributo avvenga:

mediante pagamento diretto

mediante accredito sul c.c. bancario/postale n. _____ intestato al

Sig. _____, acceso presso la Banca _____

Agenzia di _____ CIN _____ ABI _____ CAB _____

Massanzago, li _____

Firma

➤ Allegati:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione ISEE

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (D.LGS. 30.06.2003, N 196)
il sottoscritto prende atto che i dati personali inseriti nel presente modulo sono oggetto di trattamento ai fini dell'ottenimento del contributo economico, in mancanza dei quali non sarà possibile avviare il procedimento. Inoltre saranno oggetto di comunicazione ai servizi sociali dell'AULSS n. 15 per gli adempimenti di competenza e alla Tesoreria Comunale, per il completamento della procedura di pagamento prescelta. I diritti delle persone e di altri soggetti sono quelli contenuti nell'art. 13 della legge succitata

ALLEGATO E)

Al sig. SINDACO
del Comune di
MASSANZAGO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in
Via _____ n. _____ tel. _____

CHIEDE

- di poter usufruire del contributo per
-

PAGAMENTO RETTA ASILO NIDO
RIDUZIONE TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
RIDUZIONE TARIFFA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
RIDUZIONE RETTA FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO

Per

A TAL FINE DICHIARA

che il proprio figlio _____ frequenta l'Asilo Nido _____
sito in _____ con retta mensile di € _____
che il proprio figlio frequenta la classe della Scuola _____ di
_____;
che la tariffa annuale per il servizio di trasporto scolastico è di € _____
che corso dell'anno scolastico effettua n. _____ settimanali e che il costo del buono
pasto è di € _____
di avere un grado di invalidità pari al _____ %
di percepisce i seguenti redditi annuali esenti ISE: _____

che il proprio nucleo familiare è composto dalla seguenti persone:

Nome e cognome	Relazione di parentela	Professione	Redditi esenti ISEE anno _____	Spesa sostenuta per assistenza anno _____

Ha un ISE pari a € _____ e un ISEE pari a € _____

Paga per il proprio alloggio un affitto mensile di € _____

DICHIARA, altresì,

di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari.

Chiede che l'erogazione del contributo avvenga:

direttamente alla Scuola o Ente gestore del servizio

oppure

mediante pagamento diretto

mediante accredito sul c.c. bancario/postale n. _____ intestato al

Sig. _____, acceso presso la Banca _____

Agenzia di _____ CIN _____ ABI _____ CAB _____

Massanzago, li _____

Firma

➤ Allegati:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione ISEE

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (D.LGS. 30.06.2003, N 196)
il sottoscritto prende atto che i dati personali inseriti nel presente modulo sono oggetto di trattamento ai fini dell'ottenimento del contributo economico, in mancanza dei quali non sarà possibile avviare il procedimento.
Inoltre saranno oggetto di comunicazione ai servizi sociali dell'AULSS n. 15 per gli adempimenti di competenza e alla Tesoreria Comunale, per il completamento della procedura di pagamento prescelta. I diritti delle persone e di altri soggetti sono quelli contenuti nell'art. 13 della legge succitata